

QUOTIDIANI DEL SOLE 24 ORE

La mediazione va in archivio, resta solo la conciliazione



Il Sole 24 Ore | 20 novembre 2023 | PRIMO PIANO | p. 7 | di Ivan Cimmarusti

Lo scorso anno l'agenzia delle Entrate ha esaminato il 99,40% delle 93.309 istanze di mediazione pre-giudiziarie per controversie di valore fino a 50mila euro. L'eccellente performance di smaltimento delle richieste, però, non è coincisa con la buona riuscita della misura, istituita nel 2016 con l'articolo 17-bis delle Disposizioni sul processo tributario, con l'obiettivo di tagliare il flusso incontrollato di ricorsi in primo grado. **L'intesa mancata** Nel 2022 l'istituto della mediazione ha prodotto 21.686 accordi (si guardi in tabella la somma tra le voci «concluse con accordo di mediazione» e «concluse con provvedimento di accoglimento tempestivo»), mentre le richieste rigettate-irricevibili sono state 67.721. A conti fatti in quasi sette casi su dieci non si è riusciti a trovare un'intesa pre-giudiziarie per queste liti di valore fino a 50mila euro. Un problema, per due ragioni: il primo economico, considerato che nel solo 2022 sono finiti sotto la lente dei giudici fiscali di primo grado ricorsi fino a 50mila euro per 715,4 milioni di euro che potevano essere risolti nella fase della mediazione con le Agenzie fiscali; il secondo giudiziario, perché questa ricaduta sulle Corti di giustizia ha provocato un intasamento di questi giudizi di valore medio-basso (quasi 120mila controversie, cioè l'82% dei totali 145.972 ricorsi depositati). Una massa di contenzioso che è poi finita sul successivo grado di merito, dove le nuove liti - sempre di valore fino a 50mila euro - sono state 29.505, fino a raggiungere la Cassazione. **La mediazione abrogata** Sul banco degli "imputati" finiscono, dunque, la mediazione, ma anche le altre misure deflattive al contenzioso finora varate. C'è da dire che l'ultima definizione agevolata, prevista dal Governo Meloni nella scorsa legge di bilancio 2023, ha prodotto un taglio delle liti di legittimità, con la chiusura di 7.203 atti impositivi (dato al 13 ottobre), ma c'è ancora molto da fare. In questo senso sembra andare il potenziamento della conciliazione in giudizio, anche se con l'abrogazione dell'articolo 17-bis si è sostanzialmente tolto uno strumento che comunque avrebbe potuto influire sul taglio delle controversie minori in una fase pre-giudiziarie. **La conciliazione in giudizio** L'ipotesi preliminare dei lavori, infatti, era di sostituire la mediazione del 17-bis con una conciliazione

preventiva sempre precedente al giudizio e sempre con le Agenzie. Nei documenti si leggeva che il ricorso all’Agenzia non solo avrebbe potuto produrre gli effetti di un reclamo in autotutela – per rafforzare la presa d’atto del Fisco in caso di errore – ma contenere anche una proposta preventiva di accordo per conciliare. Una modifica che allo stato è sparita dai radar ma che potrebbe essere ripescata in futuro per dar corso a quanto previsto dall’Esecutivo con la delega fiscale, quando ha fatto riferimento all’istituzione di «misure deflattive permanenti». Al momento, dunque, si è optato solo per l’abrogazione del 17-bis, potenziando la conciliazione nel giudizio. In particolare prevedendola anche nel contenzioso di legittimità, dove «le sanzioni amministrative» si applicheranno «nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione», a differenza del primo e del secondo grado dove le sanzioni ammontano al quaranta e al cinquanta per cento. Eppure, le cose rischiano di non essere così semplici. Perché negli ultimi anni l’istituto non ha dimostrato particolare appeal. Stando ai dati, infatti, nel 2022 le liti conciliate in tutto il primo e secondo grado sono state appena 754 (576 nel primo grado e 178 nel secondo) su complessive 190.441 definizioni. Secondo gli osservatori della giustizia tributaria, il rischio è che, a conti fatti, la misura non produca particolari tagli alle liti. Inoltre, si dovrà attendere il decreto attuativo per capire esattamente come sarà impostata la norma. Di certo nei prossimi passaggi sono già annunciate una pioggia di modifiche nell’intenzione di migliorare la struttura complessiva del testo varato dal Consiglio dei ministri. © RIPRODUZIONE RISERVATA

<p>GLI INTERVENTI SUL PROCESSO</p>	<p>1 Conciliazione Accordo nella legittimità Viene meno la mediazione precedente al contenzioso prevista dall'articolo 17-bis del Dlgs 546 del 1992, relativa a controversie con il Fisco del valore fino a 50mila euro. La conciliazione giudiziale viene potenziata, mediante l'estensione dell'istituto anche alle liti di legittimità. Da capire come sarà materialmente impostata, per questo si attende un decreto attuativo. La misura ha lo scopo di tagliare il flusso di ricorsi di legittimità che ogni anno arrivano alla sezione tributaria della Corte, che ha già un magazzino di arretrati pari a 42mila unità</p> <p>2 Ordinanza cautelare Impugnabilità L'ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla Cgt di II° grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. L'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima Cgt di I° grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di 15 giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. L'ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile.</p> <p>L'ordinanza cautelare della Cgt di II grado non è impugnabile</p> <p>3 Informatizzazione Atti e processo Il Dlgs punta ad accelerare l'informatizzazione del processo tributario. Si prevede che la notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale sia fatto in formato telematico. Anche le comunicazioni avvengono esclusivamente per mezzo Pec indicata dai difensori nel ricorso o nel primo atto difensivo. Inoltre, gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti su supporto cartaceo</p>
<p>LA MODIFICA</p>	<p>I tempi di attuazione In ballo c'è la modifica delle disposizioni sul contenzioso (Dlgs 546/1992) con interventi che impattano sul lavoro dei professionisti, alcuni pronti a entrare in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e altri rinviati a settembre 2024. Ma il tema della concreta applicazione a partire da gennaio 2024 dovrà comunque fare i conti con l'entrata in vigore del testo, che dopo il primo passaggio in Cdm dovrà poi essere sottoposto ai pareri parlamentari per la successiva approvazione definitiva da parte del Governo. Il tutto mentre si gioca la partita anche degli altri decreti attuativi della delega fiscale già sottoposti all'esame preliminare del Consiglio dei ministri</p>